CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 67

Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Primo — Dei reati militari, in generale
Titolo	Sesto — Della estinzione del reato militare e della pena militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-67-prescrizione-reati-punibili-con-la-pena-di-morte-mediante-fucilazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it